

Delibera n. 61/2022

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 2/2022, nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione - CIN S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi del d.lgs. 129/2015, per la violazione dell'articolo 16, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1177/2010.**

L'Autorità, nella sua riunione del 21 aprile 2022

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART);

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito, anche: *“Regolamento (UE) 1177/2010”*) e, in particolare:

- l'articolo 16 (*“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”*), il quale prevede, tra l'altro, che: *“1. In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore, o se opportuno, l'operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto, della situazione, dell'orario di partenza e dell'orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile”*;

**VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (UE) 1177/2010 (di seguito anche: *“d.lgs. 129/2015”*) e, in particolare:

- l'articolo 13 (*“Informazione su cancellazioni e ritardi”*) ai sensi del quale *“il vettore o l'operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo”*;

**VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: *“Regolamento sanzionatorio”*);

**VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai

diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;

**VISTE**

le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: “Linee guida”);

**VISTO**

il reclamo presentato all’Autorità dal signor [...omissis...] (di seguito: il reclamante) nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione – CIN S.p.A. (di seguito CIN o la Società o la Compagnia) in data 13 agosto 2021, prot. ART n. 12646/2021, per un viaggio da Olbia a Genova, con partenza programmata alle ore 21:31 del 12 settembre 2020, con cui il reclamante ha riferito, tra l’altro: (i) di non essere stato avvisato del ritardo alla partenza, avvenuta alle 3:00 del giorno successivo, e di essersi quindi presentato al porto due ore prima dell’orario previsto di partenza; (ii) di aver presentato reclamo di prima istanza tramite il sito della Compagnia e con raccomandata A/R senza avere ricevuto risposta;

**VISTA**

la delibera n. 2/2022 del 13 gennaio 2022 (notificata in pari data con nota prot. ART n. 484/2022), con la quale l’Autorità ha avviato nei confronti di CIN un procedimento ai sensi del d.lgs. 29 luglio 2015, n. 129, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

**VISTA**

la memoria difensiva acquisita in data 1° marzo 2022, con nota prot. ART n. 4083/2022, in pari data, con cui la Società ha affermato, *inter alia*, che:

- “[...] la società si è attivata per informare tempestivamente i passeggeri del ritardo della corsa via sms, come da rapporto inclusivo degli orari di trasmissione ed i destinatari che dimostra che gli sms non sono stati trasmessi oltre i 30 minuti dalla partenza delle 19 (All. 3).

*Il documento allegato dimostra che il sig. [omissis] come tutti i passeggeri, ha ricevuto (con invio alle 18:23:17 del 12.09.2020) via sms il seguente messaggio: “la partenza odierna Olbia-Genova h. 21:31 subirà un ritardo di circa 1 ora. Info al nr 0789/2040113) (cfr. casella 181 file excel All. 3).*

*Non risponde al vero quanto segnalato dal reclamante e citato nella Delibera che “non siamo stati avvertiti in nessun modo” del ritardo.*

*Durante le operazioni imbarco a bordo i passeggeri sono stati anche avvisati del ritardo all’arrivo a Genova, periodicamente aggiornati (cfr. All. 2) [...]”;*

**VISTA**

la richiesta di informazioni formulata dall’Autorità con nota prot. ART n. 4218/2022 del 2 marzo 2022, inviata al reclamante in pari data, mediante cui il destinatario è stato invitato a fornire chiarimenti in merito a quanto affermato da CIN:

- “[...] In data 12 settembre 2020, alle ore 18:23:17, è stato inviato al numero telefonico 342-6490503 (a Lei riconducibile) un sms recante il seguente

*messaggio: “la partenza odierna Olbia-Genova h. 21:31 subirà un ritardo di circa 1 ora. Info al nr 0789-204013;*

- *I passeggeri sono stati avvertiti del ritardo sia al momento dell'imbarco sul traghetto, sia durante il viaggio [...]”;*

**VISTO**

il riscontro inviato tramite l'*e-mail* del 3 marzo 2022 del signor [...omissis...] acquisito al prot. ART n. 4275/2022 del 3 marzo 2022, con cui il reclamante, oltre a rappresentare che tramite *e-mail* la Società gli ha offerto un buono da utilizzarsi per il prossimo viaggio con scadenza 31 dicembre 2022 oppure l'indennizzo diretto, ha affermato altresì riguardo al messaggio inviatogli tramite *sms*: “[...] *mi è stato mandato il messaggio del ritardo di una ora, ma visto che bisogna essere due ore prima al porto (partenza 21,31) io ero già al porto e loro sapevano benissimo del forte ritardo della nave partita il giorno dopo 13/09/2020 alle 3,00, stessa cosa nella traversata non hanno detto nulla, solo dopo forti sollecitazioni verso la fine hanno detto del forte ritardo [...]”;*

**VISTO**

il verbale dell'audizione (assunto agli atti con nota prot. ART n. 5692/2022 del 24 marzo 2022) convocata dinanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni dell'Autorità con nota prot. ART n. 5366/2022 del 18 marzo 2022 (notificata a CIN in pari data) e tenutasi in data 24 marzo 2022 alle ore 15,00 in cui sono state chieste alla Società le seguenti informazioni:

- entità del ritardo in partenza della M/T BITHIA inerente al viaggio Piombino - Olbia svoltosi in data 12 settembre 2020;
- canali mediante cui sono state inviate altre informazioni ai viaggiatori ed in particolare al reclamante dopo l'*sms* delle ore 18:23:17 del 12.09.2020 con cui si informava che la partenza per il viaggio Olbia-Genova delle ore h. 21:31 avrebbe subito un ritardo di circa 1 ora;

e stante l'indisponibilità immediata dei dati richiesti è stato concesso un termine alla Società sino al 1° aprile 2022 per fornire riscontro;

**VISTO**

il riscontro tardivo di CIN prot. ART n. 9689/2022 del 6 aprile 2022 mediante cui la Società, *inter alia*, ha comunicato che:

- *“l'orario di partenza programmata della m/n Bithia sulla tratta Piombino – Olbia in data 12.09.2020 era ore 14.45 p.m. mentre quello effettivo è stato ore 17.15 quindi con 2.30 di ritardo”;*
- *“il comando nave riteneva di poter recuperare, almeno in parte, il ritardo accumulato in precedenza ma durante la navigazione verso Olbia si è verificata un'avaria che ha costretto la nave a viaggiare con due soli motori”;*
- *“come da disposizioni aziendali, dalle ore 18.00 e fino all'arrivo ed alla partenza della nave, il personale ad Olbia ha ricevuto istruzione di avvisare costantemente i passeggeri giunti in porto e diretti a Genova del ritardo della nave rispetto alla partenza programmata (inclusa quella riprogrammata alle ore 22.31) mediante annunci diramati presso le biglietterie ed i piazzali d'imbarco”;*

**VISTA**

la dichiarazione resa dalla Responsabile Porti e Biglietterie Gruppo Onorato allegata alla sopracitata nota prot. ART n. 9689/2022, con la quale si dà atto che in data 12 settembre 2020, a seguito del ritardo registrato durante la traversata della nave proveniente da Piombino, in relazione alla partenza Olbia – Genova in pari data riprogrammata alle ore 22:31, dalle ore 18:00 circa, il personale della biglietteria di Olbia ha ricevuto istruzioni affinché fino alla partenza effettiva della nave venisse data pronta informazione del ritardo della partenza della nave presso i banchi biglietteria Tirrenia e presso i piazzali d'imbarco, e che tali informazioni sono state fornite verbalmente;

**VISTA**

la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

**CONSIDERATO**

quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alla contestata violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, ed in particolare che:

1. il menzionato articolo 16 (*"Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate"*) stabilisce che: *"In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l'operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto, della situazione, dell'orario di partenza e dell'orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile"*;

2. La corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell'articolo 13, comma 1 del d.lgs. n. 129/2015 (*"Informazione su cancellazioni e ritardi"*), prevede che *"Il vettore o l'operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo"*;

3. nel caso di specie, si rinviene la violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, dal momento che la Compagnia, dopo aver inviato in data 12 settembre 2020 alle ore 18:23 ai passeggeri un primo sms indicante *"la partenza odierna Olbia-Genova h. 21:31 subirà un ritardo di circa 1 ora. Info al nr 0789-204013"* non ha fornito le altre informazioni di cui al menzionato articolo 16, nonostante il ritardo accumulato già alla partenza dal porto di provenienza fosse ben superiore, infatti si legge nel riscontro prot. ART 9689/2022 che già alle ore 17:15 – ora partenza dal porto di provenienza Piombino – il ritardo accumulato era di due ore e mezza. L'informazione fornita dalla Società a mezzo sms risulta quindi inveritiera, poiché già al momento dell'invio dell'sms CIN era perfettamente consapevole del fatto che il ritardo in partenza era maggiore rispetto a quanto comunicato al reclamante. Inoltre, CIN non ha fornito le informazioni di cui al menzionato articolo 16, finanche a seguito dell'ulteriore ritardo accumulato; infatti il ritardo totale accumulato alla partenza è stato di cinque ore e mezza, essendo la

nave partita alle ore 3 del giorno 13 settembre 2020 e dell'ulteriore incremento di ritardo, seppure noto, non è stata data informazione con mezzi efficaci;

4. inoltre, con riferimento alla dichiarazione della Compagnia secondo la quale *“dalle ore 18:00 circa, il personale della biglietteria di Olbia ha ricevuto istruzioni affinché fino alla partenza effettiva della nave venisse data pronta informazione del ritardo della partenza della nave presso i banchi biglietteria Tirrenia e presso i piazzali d'imbarco (cfr. allegato riscontro prot. ART n. 9689/2022)”* tale prospettazione, oltre a contrastare con quanto dichiarato dal reclamante (il quale ha sostenuto di non avere ricevuto alcuna informazione) non è comunque idonea a rimuovere l'antigiuridicità delle condotte contestate a CIN per le seguenti ragioni: l'informazione stessa sarebbe stata data a voce dagli addetti alle biglietterie (e non con un nuovo sms, come invece eseguito in occasione del primo ritardo alla partenza) ai passeggeri; conseguentemente, le comunicazioni (asseritamente) fornite dalla Compagnia non possono ritenersi adeguate a raggiungere lo scopo fissato dall'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, vale a dire fornire (con certezza) a tutti passeggeri un'informazione tempestiva, completa ed aggiornata della situazione, dell'orario di partenza e dell'orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile;

5. l'informazione fornita tramite sms è risultata altresì fuorviante: non ha consentito al viaggiatore di effettuare una scelta libera e consapevole in relazione alla possibilità di usufruire del viaggio ovvero di rinunciare o richiedere il rimborso del prezzo del biglietto;

#### **RITENUTO**

pertanto di accertare la violazione dell'articolo 16, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1177/2010 da parte della Società e di procedere conseguentemente all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del d.lgs. 129/2015 per un importo compreso tra euro 500,00 (cinquecento/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00);

#### **CONSIDERATO**

quanto riportato nella relazione istruttoria con riferimento alla determinazione dell'ammontare della sanzione per la violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 129/2015 e delle Linee guida, e in particolare che:

1. l'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 129/2015 prevede che la quantificazione della sanzione sia effettuata in applicazione dei seguenti criteri: a) gravità della violazione; b) reiterazione della violazione; c) azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati;
2. sotto il profilo della gravità della violazione, rileva il disagio causato al reclamante che non è stato posto nella condizione di valutare compiutamente il ritardo alla partenza ed all'arrivo, anche in relazione alla possibilità di

esercitare i diritti di cui agli articoli 18 e 21 del Regolamento (UE) 1177/2010; rileva altresì la condotta della Società che in modo consapevole ha fornito, con il messaggio inviato tramite sms, un'informazione non veritiera poiché, già al momento dell'invio dello stesso, CIN era perfettamente consapevole del fatto che il ritardo in partenza era maggiore rispetto a quanto comunicato al reclamante; rilevano altresì gli stessi effetti pregiudizievoli verso gli altri 436 passeggeri della nave;

3. sotto il profilo della reiterazione della violazione, non si rilevano in capo a CIN precedenti violazioni dell'articolo 16, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1177/2010;
4. non risultano azioni attuate per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze delle violazioni;
5. con riferimento al rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati, la mancata comunicazione delle informazioni inerenti al ritardo, sia in partenza che in arrivo, del viaggio ha riguardato tutti i passeggeri della nave;
6. in relazione alle condizioni economiche della Società, si rileva dai dati della visura camerale storica (estratta in data 13 aprile 2022) che in data 25 maggio 2021 è stata presentata domanda per l'ammissione al concordato preventivo e che in data 6 luglio 2021 è stato nominato il commissario giudiziale;
7. per le già indicate considerazioni e sulla base delle Linee guida, risulta congruo:
  - determinare l'importo base della sanzione nella misura di € 4.800,00 (quattromilaottocento/00), applicare la riduzione di € 800,00 (ottocento/00) in relazione alle condizioni economiche e quindi determinare l'importo della sanzione in € 4.000,00 (quattromila/00);

**RITENUTO** pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00) per la violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010;

tutto ciò premesso e considerato

#### **DELIBERA**

1. l'accertamento, per i fatti di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, della violazione da parte di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. dell'articolo 16, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

2. l'irrogazione, per i fatti di cui in motivazione, nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 129/2015, di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 4.000,00 (quattromila/00);
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento tramite versamento da effettuarsi:
  - mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzioni amministrative delibera n. 61/2022";
  - alternativamente, tramite l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "sanzioni amministrative delibera n. 61/2022";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., comunicata al reclamante nonché pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 21 aprile 2022

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)